

C I T T A' D I M O L F E T T A

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.514

del 29.12.2003

O G G E T T O

Sentenza n.818/03 resa dal Tribunale di Trani nel giudizio civile tra Mastropierro Michelangelo c/ Comune di Molfetta nonchè IETOM srl intentanto per risarcimento danni fisici e ad autoveicolo derivati dal sinistro del 6.2.1994.

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Dott.Mauro MAGARELLI - **Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con delibera n. 606 del 20.05.1994, la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Piero Boccardi per la rappresentanza nel giudizio civile n.261/94 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Trani dal Sig. Mastropierro Michelangelo, vittima del sinistro verificatosi in data 06.02.2004, quando, a bordo della propria autovettura – peugeot 205 tg. BA/A54673 - regolarmente parcheggiata al locale viale Martiri della Resistenza, all'altezza del civico 101, veniva investito da un palo della pubblica illuminazione;
- Il legale incaricato, essendo stato facultato dalla P.A., chiamava in causa la ditta IETOM srl (poi costituitasi), eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, atteso che, in forza di regolare contratto intervenuto, unica ed eventuale obbligata doveva ritenersi la suddetta ditta alla quale era stata affidata la manutenzione e la gestione della pubblica illuminazione dell'abitato di Molfetta;
- La Sez. Stralcio dell'adito Tribunale di Trani, con sentenza n.818/2003, depositata in data 30.09.03 e registrata in data 24.10.2003, decidendo sulla domanda del Mastropierro nei confronti dell'Ente, con la chiamata in causa della srl IETOM ha così statuito:
 - “ 1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Comune di Molfetta al pagamento in favore dell'attore della somma di €.4.419,47, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
 - 2) Condanna il Comune di Molfetta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €.3.745,60, di cui €.376,45 per esborsi; €.2.369,15 per diritti di procuratore; €.1.000,00 per onorario di avvocato, oltre il rimborso forfetario 10% per spese generali – CNAP – IVA.
 - 3) Condanna la ditta IETOM srl a rivalere il Comune di Molfetta per quanto obbligato a pagare all'attore, sia per capitale che per spese di giudizio.”;
 - Vista la missiva prot. n.57234 del 15.12.2003, con la quale l'Avv. Boccardi - indicando che il termine per appellare la sentenza è scaduto in data 26/11/03 solo nei confronti del Mastropierro, restando ancora nella possibilità di procedere in tal senso nei confronti della IETOM in quanto la nostra chiamata in garanzia della stessa, ha introdotto nel giudizio una causa scindibile – ha confermato il giudizio negativo sulla sentenza del Tribunale di Trani: “...nel senso che la sentenza è viziata da omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, avendo completamente omesso di pronunciare sulla domanda proposta dal Comune di Molfetta nei confronti della IETOM di condanna di quest'ultima al pagamento delle spese legali relative alla azione di garanzia impropria proposta, condanna che avrebbe dovuto essere automatica, attesa la assoluta e totale soccombenza della IETOM nei confronti del Comune, risultato a sua volta soccombente nei confronti dell'attore principale Mastropierro Michelangelo. Avendo il Tribunale condannato il Comune di Molfetta al pagamento delle spese legali nei confronti del Mastropierro (vittorioso rispetto al Comune), non poteva non condannare anche la IETOM al pagamento delle spese legali in favore del

Comune di Molfetta (vittorioso, a sua volta, nei confronti della IETOM). Ritengo, pertanto, che la decisione del Comune sia quella di appellare la sentenza nei soli confronti della IETOM...”;

- Visto il parere negativo alla proposizione dell'appello espresso, invece, dal Responsabile dell'Ufficio Legale, motivato dalla circostanza che, comunque, il Comune è risultato vittorioso nei confronti della IETOM che, a sua volta, dovrà manlevare la P.A. dall'esborso sentenziatole, rimettendo nei suoi confronti le somme indicate dal Giudice, somme che, con l'alea di un nuovo giudizio, potrebbero essere messe in discussione, con conseguenti maggiori esborsi;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Legale, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.818/03, resa dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.2061/1994 R.G., tra Mastropierro Michelangelo c/ Comune di Molfetta nonché IETOM srl;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.818/03, resa dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.2061/1994 R.G., tra Mastropierro Michelangelo c/ Comune di Molfetta nonché IETOM srl.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.